

## UNITA PER LA COSTITUZIONE IL SEGRETARIO GENERALE

All'esito della partecipazione ai lavori del Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, in qualità di Segretario Generale sottopongo alla valutazione dei colleghi le considerazioni che seguono.

Ci siamo adoperati, unitamente ai colleghi di Area, per trovare, tra tutti i componenti del C.D.C., forme di convergenza che potessero fare emergere all'esterno, al di là delle fisiologiche contrapposizioni, un'immagine di unità della Magistratura associata in un momento così difficile; ciò abbiamo fatto nella certezza che il C.D.C. debba essere il luogo in cui si riesce a trovare una sintesi, rispettosa delle diverse sensibilità, che consenta, in attuazione dei principi dello Statuto, il perseguimento di un'efficace azione politica a difesa dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza della Magistratura.

Ci siamo riconosciuti pienamente nell'operato della Giunta e del Suo Presidente, condividendo tutte le considerazioni che sono state svolte nella relazione introduttiva ed in particolare nel corposo documento presentato dall'A.N.M. alla Commissione Giustizia della Camera il 10/12/2014. Si è trattato di un'interlocuzione con il Legislatore intelligente, puntuale e consona alle prerogative di un'associazione che rappresenta i Magistrati e che crede nel principio di separazione dei poteri, fondamentale nello Stato democratico.

Tutte le criticità del testo all'esame della Camera sono state evidenziate senza alcuna timidezza; tutte le strumentalità dell'intervento sono state denunciate con fermezza, ivi compreso il falso richiamo ad una richiesta dell'Unione Europea.

Segnatamente si è evidenziato come il travisamento del fatto e delle prove possa comportare un inammissibile sindacato del merito dell'attività giurisdizionale in palese contrasto con l'indipendenza della Magistratura e la soggezione del giudice soltanto alla legge. Non a caso la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la garanzia costituzionale dell'indipendenza della magistratura postula necessariamente il riconoscimento di uno spazio di assoluta autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e d'imparziale interpretazione delle norme di diritto, al di fuori da ogni condizionamento, istituzionale o professionale, anche informale, ovvero derivante da personali aspettative o timori.

La suddetta nuova ipotesi di responsabilità per colpa grave si presta ad essere trasformata in una possibile indagine surrettizia in ordine all'interpretazione dei fatti, alla violazione o falsa applicazione di norme di legge o alla valutazione da parte del giudice di situazioni processuali, che necessariamente viene ad implicare un sindacato sul merito dell'attività giurisdizionale, introducendosi un vulnus all'indipendenza del magistrato. Difatti il travisamento del fatto o delle prove costituisce categoria che rientra nel vizio di motivazione e pertanto un suo trasferimento dall'ambito processuale a quello della responsabilità potrà determinare un uso strumentale dell'azione civile.

Per questa ragioni, come già affermato dall'A.N.M., l'errore rilevante potrà essere solo quello che risulta con assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, senza che occorra per la sua constatazione il ricorso ad argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non potendo, per altro, risolversi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. Il Legislatore, allora, avrebbe dovuto precisare, almeno, che il travisamento, ai fini della responsabilità dello Stato, debba essere palese o evidente e comunque consistere in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era stata esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile alla stregua degli atti e dei documenti di causa.

Quanto all'ulteriore aspetto di criticità, come autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione, il filtro di ammissibilità costituisce momento di garanzia della libertà di giudizio da condizionamenti esterni, che è presupposto essenziale della terzietà del giudice, tendendo ad eliminare o a ridurre il rischio che il rimedio processuale sia utilizzato al di fuori dei casi che sono stati rigidamente fissati dalla legge in funzione della predetta garanzia di indipendenza del giudice. Ed ancora più specificamente la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto l'indispensabilità di un filtro a garanzia dell'indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale; in tal senso si è detto che un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie ed intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale nel più ampio quadro delle condizioni e dei limiti alla responsabilità dei magistrati che la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono. Non si tratta di un beneficio o un privilegio in favore del magistrato, ma il mantenimento del filtro di ammissibilità dovrebbe conseguire ad una precisa scelta di politica legislativa indirizzata a tutelare la funzione giurisdizionale con i valori d'indipendenza e di autonomia fissati dagli artt. 102 e ss. Cost., trovando giustificazione e base logica nelle oggettive peculiarità della materia.

Si è rappresentato ancora che l'intervento del legislatore non potrà conseguire l'effetto voluto, in quanto le possibilità di successo delle azioni fondate trovano senz'altro un migliore riconoscimento attraverso un percorso processuale più celere e selezionato, possibile solo grazie alla previa fase delibativa. Solo attraverso il filtro di ammissibilità può evitarsi che alla responsabilità civile da giurisdizione consegua una logica di processo al processo, essendo assolutamente necessaria l'introduzione di strumenti volti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale.

Nella consapevolezza che il percorso normativo che, partito da ipotesi ben più dannose per gli equilibri generali e gli interessi della categoria (responsabilità diretta con la previsione di uno stretto collegamento fra il procedimento contro lo Stato ed il procedimento contro il magistrato sia in sede di rivalsa che in sede disciplinare; responsabilità diretta del magistrato nei casi in cui si discosti, salvo i casi di ignoranza inevitabile, dall'interpretazione della legge accolta dalla Corte di Cassazione; responsabilità diretta ove il magistrato, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE, decida in maniera difforme dal parere del PG.; responsabilità contabile in caso di mancato esperimento dell'azione di rivalsa; accertamento dei fatti nel

procedimento di responsabilità civile contro lo Stato che fa stato nel procedimento in sede di rivalsa, anche quando il magistrato non vi è intervenuto volontariamente, ed in ogni caso nel procedimento disciplinare), sembra essere giunto al termine, considerato il risultato comunque insoddisfacente, per le considerazioni sopra svolte, ci si è confrontati sull'individuazione di strumenti idonei a rappresentare lo stato di profonda indignazione della Magistratura verso un intervento normativo che non risponde ad alcuna delle domande di miglioramento del servizio giustizia che provengono dalla collettività.

Ritenuta impraticabile, per ragioni di metodo e di tempi, una qualsiasi ipotesi di astensione collettiva dall'attività lavorativa, è stata prescelta dalla maggioranza del C.D.C. una strategia che si compone di due fasi: la prima consiste nella proclamazione dello stato di agitazione della Magistratura per tutta la prossima settimana durante la quale, verosimilmente, verrà approvata la legge con sospensione dell'attività giudiziaria per il tempo necessario a presentare il documento predisposto dalla G.E.C. e ad illustrarne il contenuto con indizione, altresì, di conferenze stampa in sede locale e nazionale. Tale fase è rivolta alla sensibilizzazione della pubblica opinione che quotidianamente viene coinvolta nei diversi momenti dell'amministrazione della giustizia e vuole porsi come una forma di testimonianza nei confronti di quei soggetti in nome dei quali esercitiamo la giurisdizione.

Nella seconda fase l'A.N.M., dopo avere preso atto dell'approvazione della legge nonostante tutti gli appelli formulati, si propone, attraverso le iniziative deliberate, di offrire ai colleghi dei possibili strumenti "difensivi" che siano in grado di dare una risposta immediata agli evidenziati aspetti di criticità della legge. Si tratta della ricognizione di tutte le attività di supplenza svolte dalla Magistratura e della messa in mora del Governo in ordine alle sue responsabilità che discendono dalla previsione contenuta nell'art. 110 Cost. In mancanza di adeguate risposte da parte del Guardasigilli non si potrà che procedere, sia pure simbolicamente e per un periodo di tempo da determinare, ad una sospensione da parte dei magistrati delle individuate attività di supplenza. Si dovrà poi procedere ad un costante monitoraggio della prima applicazione della nuova normativa, nell'ottica dell'individuazione delle possibili forme di tutela e di denuncia dei profili di illegittimità costituzionale; ciò dovrà avvenire attraverso la creazione di un apposito gruppo di lavoro al quale, auspichiamo, parteciperanno tutte le componenti dell'associazionismo giudiziario.

In quest'ultima direzione merita di essere sottolineato che un nuovo statuto della responsabilità civile del magistrato imporrà necessariamente una seria riflessione, nell'ambito dei circuiti dell'autogoverno, sui carichi di lavoro concretamente esigibili da ogni Magistrato nelle diverse realtà lavorative; ciò perché il Magistrato, che può vedersi attaccato sul piano della responsabilità civile (già lo è ampiamente su quello della responsabilità disciplinare) deve potere avere dei parametri con i quali quotidianamente confrontarsi ed in base ai quali possa essere ricostruita, su basi diverse da quelle finora enucleate in sede disciplinare, la categoria dell'inesigibilità.

Roma, 22 febbraio 2015

Roberto Carrelli Palombi